



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo, 16/05/2016

prot. n. 797672/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei Conti per risarcimento danno erariale – Direttiva.

E-mail

g.geraci@comune.palermo.it

Al Sig. Avvocato Capo

c.agnello@comune.palermo.it

Al Sig. Ragioniere Generale

dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti.

Con riferimento all'argomento in epigrafe ed in relazione alla pregressa corrispondenza intercorsa tra gli uffici a vario titolo interessati, appare opportuno esprimere alcune considerazioni in ordine all'individuazione di un'idonea procedura volta al recupero delle somme derivanti da sentenze di condanna per danno erariale, emesse in favore dell'Amministrazione comunale dalla Corte dei Conti nei confronti di dipendenti in servizio e amministratori in carica, ovvero di ex dipendenti ed ex amministratori, ormai terzi all'Amministrazione, auspicando al riguardo una definitiva risoluzione della questione.

Com'è noto con Deliberazione n. 83 del 29/02/2000 (recante: “*Applicazione D.P.R. 24/06/98 in materia di esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei Conti per risarcimento danno erariale. Individuazione uffici competenti al recupero dei crediti in via amministrativa o coatti*”.) la Giunta Comunale, in attuazione al D.P.R. 260/1998¹, tra l'altro, ha designato la Ragioneria Generale “*quale ufficio competente a procedere al recupero in via amministrativa dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenze o ordinanze esecutive emesse a carico di dipendenti ed amministratori responsabili per danno erariale, nel rispetto delle forme, procedure e modalità previste nel DPR. N. 260/98...*”

Il medesimo atto ha, altresì, individuato “*la Ripartizione Servizi Tributari, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Decreto Presidenziale n. 260/98, quale ufficio competente per il recupero coattivo dei crediti non riscossi in via amministrativa...*”.

¹ Recante: “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 24, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.

L'articolo 2 del citato DPR 260/98, fra l'altro, così dispone: “...per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446”.

Disposizioni, queste ultime, ai sensi delle quali: “la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio...” che, tuttavia, sono state abrogate dalla Legge finanziaria 2008².

Sull'argomento appare opportuno precisare che con nota prot. n. 216444/USG del 14/03/2016³, lo scrivente nell'affrontare la tematica in argomento, riscontrando la nota prot. n. 699684 del 14/09/2015⁴ della Ragioneria Generale, ha ritenuto che fosse possibile procedere al recupero dei crediti in argomento anche attraverso l'avvio di azioni esecutive che contemplassero la pignorabilità presso l'INPS degli emolumenti corrisposti ad un ex dipendente a titolo di trattamento pensionistico di quiescenza, reputando al riguardo che la competenza del suddetto ufficio, in ordine all'esecuzione di sentenze o ordinanze esecutive emesse a carico di dipendenti, fosse “esclusivamente fondata sullo status di dipendente del soggetto condannato derivante da un rapporto di servizio intercorrente o già intercorso con l'Amministrazione”, indipendentemente dalla circostanza che tale rapporto fosse in essere o già cessato.”

Pur tuttavia, a seguito della riunione alla quale hanno preso parte il Ragioniere Generale e l'Avvocato Palesano, in rappresentanza dell'Avvocato Capo, svoltasi in data 26/04/2016 al fine di approfondire la questione, lo scrivente, avendo appreso la non percorribilità della soluzione prospettata, stante la sistematica opposizione eccepita al riguardo dall'Istituto previdenziale, è pervenuto ad un diverso avviso.

Orbene, in ragione di quanto sopra e fermo restando quanto stabilito nella predetta Deliberazione n. 83/2000 in ordine al recupero in via amministrativa, da parte della Ragioneria Generale, dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenze o ordinanze esecutive emesse a carico di dipendenti ed amministratori responsabili per danno erariale, si condivide quanto rilevato dal Ragioniere Generale con la citata nota del 14/09/2015 riguardo all'attribuzione al Settore Bilancio e Tributi della competenza al recupero di crediti vantati esclusivamente verso “**Amministratori in carica e dipendenti in servizio**”.

Ed invero, si osserva che anche la Deliberazione di GM. 83/2000 aveva disposto che la Ripartizione Affari Legali, ai sensi dell'art. 3 del citato DPR.260/98, che “*in caso di inadempimento del debitore, provvederà su richiesta della Ragioneria Generale all'iscrizione di*

² Cfr. art. 1, comma 224, lett.b). Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

³ Avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza n. 29/2016 del 16.12.2015 – 19/01/2016 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti di Berbeglia Antonino”

⁴ Avente ad oggetto: “Esecuzione sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti per risarcimento danno erariale”.

ipoteca a titolo di garanzia, sui beni del debitore, per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza od ordinanza definitiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione agli interessi legali”.

Con riferimento alla riscossione dei crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti **di ex Amministratori ed ex dipendenti** che, come sopra rilevato, sono da considerarsi soggetti terzi all'Ente e, coerentemente altresì con le previsioni contenute nel vigente ROUS, che individua l'Avvocatura Comunale quale ufficio competente alla “*riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali*”, si ritiene che la competenza al recupero dei crediti di cui è questione sia da ascrivere, alla predetta struttura legale, precisando che, come peraltro rilevato in altra sede “*la sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme ivi già quantificate [...] consente certamente il ricorso alla procedura giudiziale per l'esecuzione forzata nelle forme di procedura civile[...] Ove, viceversa, la sentenza che vede l'Amministrazione vittoriosa non porta una chiara statuizione di condanna della controparte alla restituzione o l'esatta quantificazione delle somme per cui è credito del Comune [...] si rende necessario, il ricorso [...] alla procedura di cui all'art. 2, del R.D. 14/04/1910, n. 639 che permette di precostituire un titolo che consentirà l'iscrizione al ruolo delle somme*”, a cura del Servizio TOSAP /ICP e Ruoli Minori.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente, con l'avvertenza che quanto convenuto nella presente missiva avrà efficacia nelle more di eventuali successivi provvedimenti modificativi della Deliberazione di G.M. n. 83 del 29/02/2000 che il competente organo di governo dell'Amministrazione riterrà di effettuare, anche secondo modalità che contemplino l'attribuzione della competenza al recupero di somme in danno di soggetti terzi (ex dipendenti ed ex amministratori) *rationae materiae*, in capo a ciascuna funzione dirigenziale di volta in volta competente.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua***